



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUA COMUNALE DI AVEGNO GORDEVIO

PAESE AVEGNO

il Consiglio comunale di AVEGNO GORDEVIO

richiamata la legge organica comunale del 10 marzo 1987 e le relative modifiche;

visto il messaggio municipale n. 1/14 del 22 ottobre 2014,

decreta:



INDICE

1 - Definizioni

2 - Basi legali

- Leggi e ordinanze
- Direttive della SSIGA

3 - Disposizioni generali

- art. 1 Definizione
- art. 2 Erogazione dell'acqua
- art. 3 Competenze

4 - Rete di distribuzione

- art. 4 Piano generale dell'acquedotto (PGA)
- art. 5 Condotte private
- art. 6 Caratteristiche tecniche
- art. 7 Messa a terra
- art. 8 Servitù e precari

5 - Allacciamento degli immobili

- art. 9 Definizione
- art. 10 Autorizzazione
- art. 11 Condizioni
- art. 12 Manutenzioni
- art. 13 Trasformazioni
- art. 14 Rilievo degli impianti
- art. 15 Rinuncia all'allacciamento

6 - Installazioni interne

- art. 16 Caratteristiche
- art. 17 Controllo
- art. 18 Collaudo

7 - Fornitura d'acqua

- art. 19 Modo di fornitura
- art. 20 Limitazioni o interruzioni della fornitura responsabilità
- art. 21 Fornitura temporanea
- art. 22 Fornitura per casi speciali
- art. 23 Divieto di cessione
- art. 24 Sottrazione

Servizio Acqua Comunale

Comune di Avegno Gordevio

8 - Piscine

- art. 25 Domanda
- art. 26 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie
- art. 27 Limitazioni della fornitura

9 - Finanziamento

- art. 28 Principio
- art. 29 Abbonamento
- art. 30 Esenzione
- art. 31 Tasse di allacciamento
- art. 32 Tasse di cantiere
- art. 33 Tasse d'uso
- art. 34 Responsabilità del pagamento
- art. 35 Incasso ed esecuzione

10 - Protezione delle acque

art. 36 Misure di protezione

11 - Ricorsi - contravvenzioni e disposizioni finali

- art. 37 Reclami e ricorsi
- art. 38 Penalità e multe
- art. 39 Foro
- art. 40 Disposizioni abusi e sanzioni penali

12 - Disposizioni transitorie e finali

art. 41 Entrata in vigore



Capitolo 1 Definizioni

Abbonato: colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza

l'intestatario del contatore, se istallato, e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con

l'utente.

Titolare

dell'allacciamento: proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente

diritto di superficie sul fondo;

Allacciamento: l'allacciamento degli immobili è la condotta che consente

il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione fino

all'installazione privata;

<u>Utente:</u> consumatore finale;

Acqua potabile: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge

federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

(LDerr) e le relative Ordinanze;

Acqua industriale: acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita

del requisito di acqua potabile;

<u>Azienda:</u> SAC, Servizio Acqua Comunale di Avegno Gordevio –

paese Avegno;

<u>Condotte principali:</u> condotte che alimentano le condotte di distribuzione;

Condotte di

distribuzione: condotte posate all'interno della zona da servire, di

regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le

condotte di allacciamento;

Condotte di

allacciamento: raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di

distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire

anche ad una condotta principale;

<u>Dorsale:</u> parte comune di un allacciamento che serve più stabili;



Installazione interna: parte di installazione idraulica a partire dal passaggio

murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;

<u>Contatore:</u> strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito

all'abbonato;

<u>Idrante:</u> organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato

prevalentemente alla lotta antincendio;

Società svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;

<u>Rivenditore:</u> ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla

rivendita di acqua.



Capitolo 2 Basi legali

Nell'ambito della distribuzione dell'acqua comunale valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive.

Leggi e ordinanze:

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE), RS 817.021.23
- Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI), RS 817.024.1
- Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale, RS 817.022.102
- Ordinanza sugli oggetti d'uso (OUso), RS 817.04
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.04
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.20
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl), 9.1.2.1
- Regolamento organico comunale

Direttive della SSIGA:

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1);
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3);
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva (W3) (W/TPW 126);
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4);
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6);
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazione di sorgenti (W10);



Capitolo 3 Disposizioni generali

Articolo 1

Definizione

Il servizio acqua comunale è gestito ed amministrato dal Comune.

Il presente Regolamento regola la costruzione, le riparazioni e le manutenzioni, la sorveglianza ed il finanziamento delle installazioni comunali di distribuzione dell'acqua potabile con l'utenza.

Le disposizioni seguenti non pregiudicano la legge federale, cantonale ed i loro regolamenti d'applicazione in materia.

Articolo 2

Erogazione dell'acqua

Il Comune è tenuto a fornire l'acqua potabile per usi domestici ed artigianali nel suo comprensorio di erogazione, secondo la capacità dei suoi impianti, con diritto esclusivo di privativa su tutto il territorio del Comune – paese Avegno.

Il servizio assicura nel limite delle sue capacità l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro gli incendi.

Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili e dei nuclei delle varie frazioni.

Fuori da questo perimetro, il Municipio non è obbligato a fornire l'acqua a proprie spese.

Il servizio può tuttavia concedere l'approvvigionamento d'acqua ai nuclei abitativi discosti, rispettivamente singoli edifici ubicati fuori zona edificabile laddove la rete lo permette. In questi casi i proprietari interessati saranno chiamati a partecipare alla spesa.

Il servizio può concedere l'approvvigionamento d'acqua anche al di fuori del territorio comunale laddove gli impianti lo permettano.



Articolo 3

Competenze

La responsabilità di gestione del servizio è affidata al Municipio.

Il Municipio designa per il servizio uno o più sorveglianti che saranno tenuti a:

- vegliare al rispetto delle disposizioni di questo Regolamento in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio tecnico;
- segnalare al responsabile dell'Ufficio tecnico le migliorie da introdurre nel servizio pubblico e gli eventuali lavori necessari per la manutenzione degli impianti;
- eseguire regolarmente, previo avviso a tutti gli utenti, la pulizia generale degli impianti nonché ispezionare immediatamente le strutture successivamente ad intemperie di particolare gravità o in caso di reclami giustificati sulla qualità dell'acqua erogata (intorbidimenti, odori...). Provvedere alle riparazioni ed adattamenti richiesti dall'urgenza del caso;
- eseguire lo spurgo periodico degli idranti controllandone la loro efficienza, verificandone il perfetto funzionamento dei chiusini e delle saracinesche. Prima dell'inverno prendere le necessarie precauzioni per evitare il pericolo di gelo agli impianti;
- sorvegliare le fontane pubbliche (regolazione del getto continuo, pulizia ecc.);
- sorvegliare ed annotare regolarmente la portata delle sorgenti;
- annotare su di un apposito registro, da presentare a richiesta dell'autorità di vigilanza e del Municipio, tutte le visite ed operazioni eseguite agli impianti e le osservazioni prodotte durante le stesse;
- conservare le chiavi di accesso ai manufatti ed avere cura degli attrezzi e del materiale di manutenzione;
- partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento per sorveglianti di acquedotti;
- partecipare ad eventuali ispezioni effettuate da tutte le persone o enti autorizzati;
- eseguire i controlli periodici della qualità secondo le disposizioni di Legge.
- eseguire i controlli e tenere aggiornato il manuale AQUATI.



Capitolo 4 Rete di distribuzione

Articolo 4

Piano generale dell'acquedotto (PGA)

Il servizio deve allestire il PGA, appena possibile.

La rete di distribuzione del servizio acqua comunale è attuata in base al piano generale dell'acquedotto (PGA).

Di regola il perimetro del PGA deve corrispondere a quello della zona edificabile e dei nuclei.

La posa delle condotte avviene di norma sull'area pubblica.

Articolo 5

Condotte private

Sono considerate condotte private quelle che, partendo da una condotta principale o secondaria, servono uno o più edifici o strutture di proprietà privata.

Il Municipio può sostituire le condotte private con condotte proprie, senza alcun obbligo di indennizzo ai proprietari precedenti, qualora ciò serva a garantire una migliore o più razionale fornitura dell'acqua.

Articolo 6

Caratteristiche tecniche

Il Municipio stabilisce tracciato e caratteristiche tecniche delle condotte, conformemente alle direttive della Società Svizzera per l'Industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA).

Articolo 7

Messa a terra

Le nuove condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.



Articolo 8

Servitù e precari

Richiamati gli art. 676 e 742 del Codice civile, ogni proprietario è tenuto ad accordare il diritto di passaggio e di posa delle tubazioni sui fondi privati e permettere la sorveglianza e la manutenzione delle condotte, degli idranti, delle saracinesche e delle placche segnaletiche corrispondenti.

L'accensione di servitù e precari sarà iscritta a Registro fondiario a spese del Municipio.

Capitolo 5 Allacciamento degli immobili

Articolo 9

Definizione

L'allacciamento degli immobili è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione fino all'installazione privata.

Eventuali impianti non annunciati, saranno iscritti d'ufficio.

Per gli stessi si esigeranno le tasse arretrate fino a cinque anni.

Articolo 10

Autorizzazione

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata per iscritto al Municipio una domanda corredata dai relativi piani di esecuzione.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente Regolamento ed alle condizioni tariffarie.

Il Municipio può rifiutare l'allacciamento o la fornitura d'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

L'allacciamento, a partire dalla condotta principale, compresa la saracinesca di entrata posta in corrispondenza della tubazione comunale oppure all'esterno dello stabile, rimane di proprietà del privato.



Articolo 11

Condizioni

Di regola ogni edificio deve essere dotato di un proprio allacciamento separato.

Eccezionalmente il Municipio può autorizzare un allacciamento comune per più edifici.

L'allacciamento fino e compresa la saracinesca di entrata obbligatoria, posta in corrispondenza della tubazione principale oppure all'esterno dello stabile, potrà essere eseguito solo dagli installatori espressamente autorizzati dal Municipio.

Le spese di allacciamento saranno interamente a carico del richiedente.

Per le nuove costruzioni e gli stabili riattati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere predisposto lo spazio per la posa di un contatore sulla tubazione d'entrata, di regola all'esterno dell'abitazione subito dopo la saracinesca.

Per gli stabili o locali costruiti o riattati per ospitare delle attività che vengono assoggettate secondo i criteri elencati nei punti F e G, dell'art. 33 si dovrà procedere, a spese dei proprietari, all'installazione di un contatore per il monitoraggio del consumo dell'acqua.

Articolo 12

Manutenzioni

La manutenzione e la sostituzione degli allacciamenti, fino e compresa la saracinesca d'entrata posta in corrispondenza della condotta principale oppure all'esterno dello stabile, sono a carico dei privati proprietari.

La saracinesca d'entrata, nel limite del possibile, deve essere posata su suolo pubblico subito dopo la diramazione dalle tubazioni principali.

Il Municipio deve essere immediatamente informato di ogni avaria che si dovesse verificare alla condotta di allacciamento e di eventuali anomalie nella fornitura di acqua.

Articolo 13

Trasformazioni

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto al Municipio, corredate dai relativi progetti e piani d'esecuzione.



Articolo 14

Rilievo degli impianti

Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve consegnare il rilievo degli impianti.

Il Servizio trasmette al responsabile dell'Ufficio tecnico un piano indicante il tracciato della condotta posata sul suolo privato.

Articolo 15

Rinuncia all'allacciamento

I privati che intendono rinunciare ad un allacciamento devono darne comunicazione al Municipio almeno 1 mese prima del termine di disdetta.

Il Municipio provvederà in seguito all'interruzione dello stesso addebitando al richiedente le relative spese, con un preavviso di un mese.

Capitolo 6

Installazioni interne

Articolo 16

Caratteristiche

Tutte le installazioni eseguite dopo la saracinesca di entrata devono essere eseguite secondo le direttive emanate dalla SSIGA.

Articolo 17

Controllo

Il Municipio può eseguire controlli alle installazioni interne prima della loro messa in esercizio; essi non liberano comunque l'esecutore dalla sua totale responsabilità e garanzia.

Il Responsabile del servizio può pure avere accesso previo appuntamento con il titolare alle installazioni interne per quei controlli ritenuti necessari.

Il Municipio può ordinare al Titolare la messa in regola del proprio impianto qualora questo sia stato eseguito in modo non conforme o in caso di una cattiva manutenzione dello stesso.



Articolo 18

Collaudo

Il Tecnico comunale o un Terzo incaricato dal Municipio, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio.

Il collaudo si completa con la posa del contatore (se del caso), conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciata dal Comune.

Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Municipio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua.

Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'istallatore.

Con il collaudo il Municipio non si assume alcuna responsabilità e non si fa garante per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

Eventuali spese di collaudo sono decise dal Municipio.

Capitolo 7 Fornitura d'acqua

Articolo 19

Modo di fornitura

Il Municipio non assume garanzia per la composizione, la durezza, la temperatura e la costanza di pressione dell'acqua. In caso di adattamenti o cambiamenti delle pressioni entro limiti normali, l'utente dovrà procedere a proprie spese ai necessari accorgimenti per eliminare eventuali inconvenienti.

L'abbonato ha il diritto di usare l'acqua solo per lo scopo per cui è stata concessa.

Il lasciarla defluire oltre il necessario, potrebbe causare inconvenienti al servizio acqua comunale e agli altri Utenti: è quindi proibito ogni abuso.

In caso di scarsità d'acqua, il Municipio potrà emanare disposizioni che limitino il consumo.

L'uso dell'acqua per scopi non collegati ai bisogni delle abitazioni o dei servizi alimentari e igienici di laboratori o industrie, potrà essere autorizzato, caso per caso, dal Municipio, che fisserà le modalità e le tasse da prelevare.



Articolo 20

Limitazioni o interruzioni della fornitura - responsabilità

- Il Municipio può sospendere temporaneamente la fornitura di acqua nei casi seguenti:
- 1) cause di forza maggiore;
- 2) guasti alle condutture;
- 3) siccità persistenti;
- 4) lavori di manutenzione e ampliamenti o miglioria delle infrastrutture.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti/interessati.

Il Municipio provvede a limitare la durata delle interruzioni.

Non si assume comunque alcuna responsabilità per eventuali danni ad apparecchi o ad impianti, non concede risarcimenti e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio.

Articolo 21

Fornitura temporanea

Per la fornitura temporanea di acqua per cantieri o per altri scopi provvisori, come pure per l'uso degli idranti, è necessaria la preventiva autorizzazione del Municipio.

Articolo 22

Fornitura per casi speciali

La fornitura di volumi importanti e con punte di prelievo straordinario come ad esempio piscine, installazioni di refrigerazione, di climatizzazione, etc., è soggetta ad autorizzazione speciale.

Il Municipio si riserva la possibilità di limitare la portata erogata per tali installazioni o di assoggettarla a condizioni speciali o con la fornitura e posa di contatori.

Articolo 23

Divieto di cessione

E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione del Municipio.



Articolo 24

Sottrazione

Chi sottrae acqua mediante installazioni non segnalate, con la posa di derivazioni prima del rubinetto di entrata rispettivamente del contatore, o con altri mezzi non notificati al Municipio, è tenuto a riparare i danni provocati ed a pagare eventuali tasse di consumo arretrate; può inoltre essere perseguito penalmente.

Capitolo 8 Piscine

Articolo 25

Domanda

La domanda per ottenere la licenza edilizia per la costruzione di piscine o per la posa di piscine prefabbricate deve essere inoltrata al Municipio il quale, se del caso, rilascerà contemporaneamente anche il permesso di allacciamento alla rete comunale dell'acqua potabile.

Questa norma non si applica alle piscine con un contenuto inferiore ai 5 m3.

Articolo 26

Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Municipio.

In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Municipio.

La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.



Articolo 27

Limitazioni della fornitura

Per il riempimento delle piscine con capienza superiore ai 5 m3 dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione del Municipio, la quale, per far fronte alle esigenze del servizio pubblico durante il periodo di siccità, potrà stabilire i giorni e le ore in cui sarà possibile effettuare tale operazione.

Le piscine con capienza superiore ai 5 m3 potranno essere riempite una sola volta all'anno e dovranno essere munite di un apposito sistema di filtraggio e rigenerazione dell'acqua.

Eventuali ulteriori riempimenti per casi eccezionali dovranno essere notificati preventivamente al Municipio e saranno assoggettati a una nuova tassa il cui ammontare sarà pari al 50% della tariffa al m3 percepita e stabilita in sede di ordinanza.

Capitolo 9 Finanziamento

Articolo 28

Principio

Al fabbisogno finanziario del servizio acqua comunale si provvederà con l'incasso di tasse "a fortfait", a scadenza annuale.

Le tasse "a forfait" saranno dovute anche se l'abbonato non avrà usufruito che in parte, durante l'anno, dell'acqua.

L'emissione delle bollette, avverrà, di regola, durante il mese di febbraio.

Gli Utenti sono in obbligo di notificare entro questa data, ogni modifica apportata al proprio impianto.

Il Municipio è autorizzato a eseguire dei controlli presso gli abbonati.

Quando lo si riterrà opportuno, potranno essere introdotte le tasse a misura, con la posa di contatori.

Le tasse saranno fissate dal Municipio tramite ordinanza municipale, dovranno comunque essere contenute nei limiti stabiliti dall'art. 33.



Articolo 29

Abbonamento

L'abbonamento avrà la durata di un anno a cominciare dal 1. gennaio, e si rinnoverà di anno in anno automaticamente.

Gli abbonamenti che verranno concessi nel corso dell'anno, saranno calcolati per il pagamento a partire dal mese della concessione nella base di una tassa mensile pari al dodicesimo della tassa annuale.

Articolo 30

Esenzione

Sarà fornita gratuitamente l'acqua a tutte le infrastrutture comunali e parrocchiali.



Articolo 31

Tasse di allacciamento

L'allacciamento alla rete di distribuzione del servizio acqua comunale è subordinato al pagamento di una tassa d'allacciamento che viene emessa per le nuove costruzioni, per la ristrutturazione o la riattazione di strutture preesistenti come pure per l'allacciamento di costruzioni già allacciate e già abitate.

La tassa d'allacciamento è compresa tra i CHF 1.— e CHF 3.— per m3, ed è calcolata in base al volume della costruzione secondo le norme SIA (o al volume dell'ampliamento per le costruzioni già allacciate e già abitate).

In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità del consumo dell'acqua, il Municipio, potrà aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.

Fuori zona edificabile la tassa d'allacciamento potrà essere aumentata fino ad un massimo di CHF 15'000.— in funzione delle difficoltà di approvvigionamento.

I costi di allacciamento alle condotte principali del servizio acqua comunale e quelle per la manutenzione di questi allacciamenti, sono a carico dell'Utente.

Eventuali tratte sul suolo pubblico, saranno a carico del servizio acqua comunale, per quanto riguarda le spese di manutenzione.

Nel caso di allacciamenti che in seguito potranno essere utilizzati da altri Utenti, il Municipio può eseguire a sue spese la posa dell'allacciamento al primo Utente, con la facoltà di prelevare un contributo a parziale copertura dei costi di posa della tubazione.

Se, a motivo della sostituzione o dello spostamento di una condotta principale del servizio acqua comunale, fosse necessario modificare o rifare degli allacciamenti privati, i costi di questi allacciamenti verranno così ripartiti:

- il servizio si prende a carico le spese di scavo, ripristino e pavimentazione
- l'Utente interessato prende a carico i costi per fornitura e posa delle parti idrauliche.

Tutte queste opere verranno eseguite dalle ditte incaricate dal Municipio.

All'inizio di ogni allacciamento, dovrà essere posata una saracinesca di arresto, secondo le disposizioni che saranno date dai tecnici del servizio acqua comunale.



Articolo 32

Tasse di cantiere

Per uso temporaneo dell'acqua nell'ambito della realizzazione di costruzioni edili o altro sarà incassata una tassa "a forfait" da CHF 500.— a CHF 1'000.—.

In caso di manifesta divergenza tra la tassa e l'intensità del consumo di acqua, il Municipio potrà aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.

Articolo 33

Tasse d'uso

Le tasse d'uso sono prelevate sulla scorta del seguente tariffario.

In sede di preventivo il Municipio fissa tramite ordinanza il valore delle singole tariffe entro i limiti seguenti:

Categoria A:

- abitazioni con servizi semplici	da CHF 140.— a CHF 250.—
-----------------------------------	--------------------------

Categoria B:

		1 0115 400	
-	abitazioni con doppi servizi	da CHF 180.—	a CHF 320.—

Categoria C:

			1 0115 1 10	
-	case di vacanza	con servizi semplici	da CHF 140.—	a CHF 250.—

Categoria D:

- case di vacanza con doppi servizi	da CHF 180.— a CHF 320.—
-------------------------------------	--------------------------

Categoria E:

- esercizi pubblici	da CHF 340.— a CHF 700.—
---------------------	--------------------------

Categoria F:

- stabilimenti artigianali e industriali, esercizi pubblici temporanei da CHF 100.— a CHF 10′000.—

Categoria G:

 piscine (sono ammesse solo piscine con impianto di circolazione e rigenerazione dell'acqua e il loro riempimento deve essere autorizzato preventivamente)
 da CHF 8.—/m3 a CHF 15.—/m3

Tutte le tasse si intendono per il consumo di un anno.

Sull'ammontare della tassa sarà fatturata l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

La fattura del Comune è parificata a un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF.



Articolo 34

Responsabilità del pagamento

Responsabili del pagamento delle tasse sono i proprietari degli immobili o dei terreni.

Il cambiamento di proprietà dev'essere immediatamente notificato per iscritto.

Per il calcolo fa stato la situazione registrata al 1. gennaio dell'anno di tassazione.

Per definire le situazioni intermedie durante l'anno, la tassa sarà calcolata prorata.

Articolo 35

Incasso ed esecuzione

Il servizio acqua comunale indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

Se questo non darà esito, il Municipio potrà decidere di procedere per via esecutiva.

Il Municipio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il servizio acqua comunale è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

Capitolo 10 Protezione delle acque

Articolo 36

Misure di protezione

L'azienda promuove l'adozione di misure di protezione delle acque, in particolar modo quelle a favore delle acque di sorgente suscettibili di essere captate.



Capitolo 11

Ricorsi – contravvenzioni e disposizioni finali

Articolo 37

Reclami e ricorsi

Gli utenti possono richiedere una revisione delle decisioni del Municipio entro il termine di 30 giorni; la decisione di quest'ultimo può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Articolo 38

Penalità e multe

Le infrazioni al presente regolamento ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite dal Municipio con multe comprese tra CHF 100.- e CHF 5'000.-.

Il Municipio può inoltre sospendere la fornitura, obbligare la posa di un contatore o revocare la concessione in caso di infrazioni gravi.

Restano riservate le disposizioni penali in materia.

In caso di difficoltà di incasso delle tasse d'uso, il Municipio può limitare la fornitura di acqua, garantendo tuttavia un minimo vitale.

Articolo 39

Foro

In caso di vertenza il foro civile è quello della Pretura di Vallemaggia, rispettivamente della giudicatura di pace di Maggia.

Articolo 40

Disposizioni abusi e sanzioni penali

Tutti i danni cagionati all'impianto del servizio acqua comunale o suoi accessori, dovranno essere rifusi dall'autore del danno, il quale potrà inoltre essere denunciato all'Autorità penale.

Saranno pure denunciati all'Autorità penale gli atti capaci di inquinare o deteriorare l'acqua del servizio acqua comunale.



Capitolo 12 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento annulla e sostituisce quello del Patriziato di Avegno fatti salvi i diritti acquisiti, ed entra in vigore con il 1. gennaio 2015.

Approvato dal Municipio di Avegno Gordevio il 21 ottobre 2014, ris. mun. No. 714/14.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 9 dicembre 2014.

Approvato favorevolmente in via transitoria dalla Sezione degli Enti Locali con decisione del 4 novembre 2014.